



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione 2018.

L'anno 2019, il giorno 06 del mese di Maggio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Consigliere	Presente
Scrazzolo Barbara	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Barel Cristian	Consigliere	Presente
Sartori Monica	Consigliere	Presente
Guerin Alessandro	Consigliere	Presente
Vidal Luca	Consigliere	Presente
Maniero Fabio	Consigliere	Presente
Pascutto Maurizio	Consigliere	Presente
Paschetto Laura	Consigliere	Presente
Buttò Cristian	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Nicola Gambino.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

DATO ATTO che, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/96;

RILEVATO che il rendiconto relativo all'esercizio 2018 deve pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e smi, ed applicando i principi di cui al medesimo decreto 118/2011;

PREMESSO che l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 *“La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali”* stabilisce che *“I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”*;

ATTESO che non è stata esercitata dalla Regione la facoltà di differire autonomamente il termine di approvazione del rendiconto della gestione e che pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 227 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione;

VISTO e richiamato:

- l'art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, il quale prevede che al rendiconto è allegata un relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e smi;
- l'articolo 231, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000 e smi, il quale dispone che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 118 del 2011 e smi;
- il Capo III, del Titolo III *“Risultato di amministrazione e residui”* ed il Titolo IV *“Rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione”* della Parte Seconda, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'articolo 11, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e il co. 5, dell'art. 227, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi, in ordine agli allegati al rendiconto della gestione;

RILEVATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11/2010 - ai sensi dell'art. 44, co. 7bis della L.R. n. 1 del 2006, come aggiunto dall'art. 11, co. 15 della Legge Regionale 30/12/2009, n. 24 -, è stato modificato l'art. 132, comma 2, del regolamento di contabilità dell'ente prevedendo la messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare della proposta di rendiconto di gestione, nel termine di dieci giorni prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto;
- i commi 1 e 2, lett. b), dell'articolo 50, della L.R. 11 marzo 2016, n. 3, hanno disposto l'abrogazione rispettivamente, dell'articolo 44 della L.R. 9 gennaio 2006, n. 1 e del comma 15,

dell'articolo 11, della L.R. 24/2009 e, pertanto, trova applicazione, anche per gli enti della Regione FVG, la disposizione contenuta nell'articolo 227, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, la quale dispone che “... *La proposta è messa disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.*”;

DATO ATTO che, in relazione a quanto indicato nel paragrafo precedente, il conto ed i relativi allegati, è stato depositato a norma dell'articolo 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, dal 16 aprile 2019 e sino alla data odierna e che di tale deposito è stata data notizia ai consiglieri con nota prot. 1687/2019/P del 15/04/2019;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30/06/2016, è stato disposto il rinvio, ai sensi degli articoli 232, co. 2 e 233-bis, co. 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e smi, all'esercizio 2017, dell'adozione del piano dei conti integrato, dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria e dell'adozione del bilancio consolidato;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26.05.2018 è stata rinviata la tenuta della contabilità economico patrimoniale al 01.01.2018, ai sensi dell'interpretazione letterale dell'articolo 232 comma 2 TUEL, come chiarito da ARCONET nella seduta dell'11 aprile 2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2019 il comune si è avvalso della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL – come modificato comma 831 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019) -, di non predisporre il bilancio consolidato, nel permanere delle condizioni previste dalla normativa vigente, a partire da quello relativo all'anno 2018, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre;

CONSIDERATO che, come si evince dal comunicato stampa del 28 marzo 2019 dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è stata accolta in conferenza Stato-città la richiesta avanzata dalla stessa Associazione di sospendere l'obbligo della contabilità economico finanziaria per i piccoli Comuni;

ATTESO che tale orientamento non è ancora stato ufficializzato da parte del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da parte della Commissione ARCONET;

RITENUTO, nelle more dell'ufficializzazione da parte degli organi competenti, rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dello schema di conto economico e di stato patrimoniale per l'anno 2018;

DATO ATTO ancora che nella nota prot. 0006179/P del 16/04/2019 (ns prot. 1740/A/2019) , qui trasmessa dalla Regione FVG - Direzione Centrale Autonomie Locali, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione - Servizio Finanza Locale, avente ad oggetto “*Esercizio 2019 – Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili. Legge regionale n. 18/2015 come modificata ed integrata dall'articolo 9 della legge regionale n. 28/2018 “legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”. Comunicazione.*”, al punto D), nr. 2, CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE si precisa: “che la Ragioneria Generale dello Stato, in una risposta del 2 aprile 2019 inviata all'Anci, ha informato che la Commissione ARCONET ritiene possibile prevedere in un prossimo intervento legislativo il rinvio al 2020 dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale da parte dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in attesa dei risultati sulle ulteriori verifiche che potranno essere dirette ad accertare la possibilità di prevedere, in ambito europeo, sistemi contabili semplificati per le amministrazioni pubbliche di piccole dimensioni”;

RITENUTO dunque,

- ✓ predisporre e sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale lo SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa legislativa e regolamentare sopracitata, e composto dai seguenti documenti contabili fondamentali:
 - CONTO DEL BILANCIO;tra gli allegati principali emergono LA RELAZIONE SULLA GESTIONE ed il piano degli indicatori;
- ✓ di rinviare a successivo provvedimento, nelle more della formalizzazione del rinvio/sospensione della contabilità economico patrimoniale per i piccoli Comuni, l'approvazione dello STATO PATRIMONIALE e del CONTO ECONOMICO per l'anno 2018;

VISTO il comma 1, dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati di bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – dd. 22/12/2015, è stato approvato il Piano degli indicatori di bilancio degli enti locali e dei loro organismi ed enti strumentali di cui all'art. 18-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; ai sensi di quanto previsto dal comma 3, dell'articolo unico del citato decreto 22/12/2015, gli enti locali ed i loro organismi ed enti strumentali adottano il Piano a decorrere dall'esercizio 2016, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019;

RICHIAMATO l'art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficiarietà strutturale;

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

RICORDATO che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2018, è stato approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 26/02/2018, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/02/2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;

VISTA e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 18/07/2018, avente ad oggetto "Articolo 175, comma 8 ed articolo 193 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.. Assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di previsione finanziario 2018/2020";

RICHIAMATA anche la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 08/04/2019, avente ad oggetto “Art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00. Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018”, con la quale, in relazione all’operazione di riaccertamento ordinario:

- sono stati approvati gli elenchi di residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2018;
- è stata approvata la variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020, funzionale all’incremento e costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo ai residui passivi reimputati e la variazione al bilancio dell’esercizio finanziario 2019/2021, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati;

RICHIAMATE ancora:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 08/04/2019, con la quale è stata approvata la relazione sulla gestione e lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 151, comma 6 ed articolo 231 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 08/04/2019, avente ad oggetto “Rendiconto esercizio finanziario 2018. Individuazione dei limiti di spesa nell’ambito del contenimento della spesa pubblica. Atto ricognitorio”;

DATO ATTO che:

- il Tesoriere dell’Ente Banca Credit Agricole Friuladria Spa, ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2018, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’ente;
- l’Economo Comunale e gli agenti contabili di fatto hanno reso il loro conto ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed integr.;

DATO ATTO che:

- l’ente rispetta il limite di indebitamento, fissato a livello nazionale, di cui all’art. 204 del D.Lgs. n. 267/00, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall’art. 1, comma 539, della legge 23/12/2014, n. 190;
- dopo la chiusura dell’esercizio non sono stati segnalati debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2018, da sottoporre alla procedura di riconoscimento prevista dal D.Lgs. n. 267/00;
- nel corso dell’esercizio 2018 non sono state richieste anticipazioni di tesoreria ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/00;
- l’ente non ha in essere operazioni realizzate in strumenti derivati;
- l’ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- l’ente non è titolare di diritti reali di godimento;
- l’ente partecipa all’Unione di Comuni denominata UTI RIVIERA BASSA FRIULANA;
- all’interno dell’avanzo di amministrazione 2018, restano iscritti i residui attivi per addizionale comunale all’IRPEF, la cui stima è effettuata sulla base delle risultanze del competente Dipartimento delle finanze attraverso il Portale del federalismo fiscale e che pertanto, così come previsto dal punto 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, si ritiene di evidenziare tale componente dell’avanzo come segue:
 - residui attivi mantenuti per addizionale comunale all’IRPEF € 143.299,23

DATO ATTO che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/05/2018 si è provveduto al riconoscimento di debito fuori bilancio dell’importo di euro 4.614,96 derivante da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche

funzioni e servizi di competenza, interamente finanziato;

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 228, comma 5 del D.Lgs. n. 267/00, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018, dal quale risulta che l'ente non è strutturalmente deficitario (allegato B);

VISTO il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 (allegato C);

RILEVATO che:

- ad opera della Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29-8-2016 ed entrata in vigore il 13/09/2016, è stata revisionata la disciplina sugli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali, sia in fase di programmazione che di rendiconto;

- le norme di riferimento fino all'anno 2018 sono rappresentate dalla Legge 12 agosto 2016, n. 164 "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali, dalla Legge di Bilancio per il 2017 (Legge n. 232/2016) e dalla Legge di Bilancio per il 2018 (Legge n. 205/2017); pertanto gli enti dall'esercizio 2018 hanno dovuto conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge;

- la materia degli equilibri costituzionali ha subito nel corso del 2018 una modifica estremamente significativa, in conseguenza di due sentenze della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale con la sentenza n. 247/2017 ha espresso un principio fondamentale dirompente in termini di rispetto degli equilibri di finanza pubblica, che si possono così sintetizzare: Le limitazioni all'utilizzo dell'avanzo e del fondo pluriennale vincolato motivate da esigenze di finanza pubblica non possono pregiudicare il regolare adempimento delle obbligazioni passive da parte degli enti territoriali: lo stato non può, attraverso le regole del pareggio di bilancio, «espropriare» gli enti di risorse che sono nella loro disponibilità. Tale concetto è stato ulteriormente ribadito con la sentenza della Corte Costituzionale n. 101 depositata il 18 maggio 2018;

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 03 ottobre 2018 ha emanato la circolare n. 25 in base alla quale nel 2018 gli enti possono liberamente considerare quale entrata rilevante per gli equilibri costituzionali l'avanzo di amministrazione applicato nel corso del 2018 e destinato ad investimenti. Trattasi di qualsiasi tipo di avanzo (vincolato, libero, destinato), purché volto a finanziare investimenti (anche di altri soggetti, mediante trasferimenti in conto capitale);

ATTESO che:

- ✓ la normativa regionale (art. 19 della L.R. 17 luglio 2015, n.18, come modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 33) recepisce le disposizioni statali sopra richiamate rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato e che costituiscono principi di coordinamento della finanza locale nei confronti degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, che sono tenuti a rispettare le disposizioni in materia di pareggio di bilancio;

- ✓ dal saldo valido ai fini del pareggio sono escluse le specifiche tipologie di spese previste dalla normativa statale sulla base di termini e modalità definiti dalla medesima disciplina;

- ✓ la Regione, in materia di avanzo di amministrazione, con l'art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, ha disposto che:

"2. In applicazione dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), dell'articolo 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) e delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 l'avanzo di

amministrazione, applicato al bilancio di esercizio, rientra tra le entrate finali rilevanti ai fini dell'equilibrio in fase di previsione e, nei limiti della quota impegnata o confluita nel fondo pluriennale vincolato, in fase di rendiconto.

3. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche agli enti locali territoriali della Regione.*”;

- l'introduzione di questa forma di pareggio va a sostituire solo uno degli obiettivi di finanza pubblica, quello relativo al saldo finanziario di competenza mista; continuano ad essere vigenti gli altri obiettivi relativi alla riduzione del debito ed al contenimento della spesa di personale, rispettivamente disciplinate, dall'art. 21 della L.R. 18/2015, come modificato dall'art. 6. co. 15 della L.R. 33/2015 e dall'art. 22 della L.R. 18/2015, come modificato dall'art. 6. co. 16 della L.R. 33/2015;

DATO ATTO che - in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1950 del 13 ottobre 2017, con la quale è stato definito il sistema premiale e sanzionatorio per l'utilizzo degli spazi finanziari dell'esercizio 2017 -, con Decreto n. 984/AAL del 08/06/2018, a firma del Direttore centrale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, all'ente è stata applicata una penalità pari ad euro 32.784 per il parziale utilizzo degli spazi finanziari regionali assegnati per l'anno 2017, penalità consistente nel peggioramento dell'obiettivo previsto ai fini della manovra di finanza pubblica;

DATO ATTO ancora che:

- si registra un'economia pari ad euro 2.603,22 (interamente di parte capitale) derivante dalle spese finanziate con l'avanzo di amministrazione;

- in relazione alle disposizioni di cui al comma 466, dell'articolo 1 della Legge n. 232 del 2016, per l'anno 2018, l'ammontare degli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2017 e finanziati dal fondo pluriennale vincolato, è pari ad euro 3.799,30;

CONSIDERATO che:

- per i Comuni con popolazione compresa tra 1001 e 5000 abitanti, a decorrere dal 2015, lo stock di debito deve essere ridotto dello 0,1 per cento rispetto allo stock di debito al 31 dicembre dell'anno precedente;

- per quanto concerne la spesa di personale, gli enti assicurano il contenimento della spesa di personale nei limiti del valore medio dello stesso aggregato riferito al triennio 2011-2013;

DATO ATTO che la spesa di personale relativa all'esercizio 2018 è inferiore rispetto al valore medio dello stesso aggregato 2011-2013;

DATO ATTO ancora che,

a) in relazione alle disposizioni contenute nell'articolo 52, comma 7, della legge regionale n. 20/2016, modificativa della legge regionale n. 18/2015, in materia di spese di personale escluse dal calcolo dell'aggregato di cui al paragrafo precedente,

b) alla modulistica riferita alla gestione dei vincoli di finanza pubblica per l'anno 2017 di cui al Decreto n. 631/AAL del 18/04/2018, a firma del Direttore centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, avente ad oggetto "Pareggio di bilancio per gli enti locali del Friuli Venezia Giulia anno 2017. Approvazione modulistica.",

nella relazione al rendiconto 2018 (punto 4.2.1 contenimento spese di personale, della Sezione II) è stato riportato l'ammontare dell'aggregato 2011-2013 (già comunicato per l'anno 2017) e l'ammontare delle spese di personale 2018 e gli importi ivi indicati sono stati calcolati tenuto conto di quanto indicato ai punti a) e b);

ATTESTATO il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di:

a) conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, tenuto conto della penalità applicata per l'anno 2018

b) riduzione dello stock di debito

c) contenimento della spesa di personale

come da allegati da E) a H), nei contenuti

- ✓ per la lettera a) del modello richiesto dalla Regione per la certificazione rispetto obiettivo saldo di finanzia pubblica anno 2018
- ✓ per le lettere b) e c) come approvati dalla Regione con il citato Decreto n. 631/AAI;

VISTA e richiamata la relazione al rendiconto 2017, del revisore dr. Giovanni Cucci, resa ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267 del 2000, del 12.04.2019 ns prot. 1683 dd. 15.04.2019;

DATO ATTO che:

- ✓ la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.441.292,88
- ✓ il fondo di cassa al 31.12.2018 risulta pari ad € 1.285.997,00

- nella PARTE ACCANTONATA del risultato di amministrazione sono stati calcolati il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed il Fondo oneri e rischi;

VISTI e richiamati:

- l'art. 77-quater, comma 11 del D.L. 112/2008, convertito in L. 133/2008, il quale dispone che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto;

- l'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del D.Lgs. n. 267/00, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale; con D.M. 23 gennaio 2012, del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. 3 febbraio 2012, n. 3, è stato adottato lo schema del prospetto nel quale vanno elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali;

- il comma 6, lett. j) dell'articolo 11, del d.lgs. n. 118/2011 (ex art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012) il quale stabilisce che *“La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, In particolare la relazione illustra: ... j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio e, comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;”*;

EVIDENZIATO che:

- con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 227, co. 5, lett. a) del D.Lgs. 267/00, viene allegato l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- ai sensi del comma 1, dell'articolo 41, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, è allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal

decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Uditi i seguenti interventi:

- il Sindaco dà lettura dell'allegata relazione che fa parte integrante del presente atto.
- Cons. Maniero Fabio: "Si ripetono sempre le stesse cose, assistiamo ad un decremento della popolazione. Non è stata convocata nessuna commissione urbanistica. Non è aumentata la pressione fiscale, sono state elencate le piccole opere pubbliche realizzate, ma non quelle importanti ancora ferme. Per questi motivi il gruppo si astiene".
- Cons. Barel: "Questa Amministrazione ha impiegato del tempo per comprendere ciò che si è ereditato e poter quindi poi programmare il futuro. Sono state riscontrate delle difficoltà di natura economica e di risorse umane in numero insufficiente. Le opere più importanti saranno avviate quest'anno, ma ciò non vuol dire non aver programmato. Sul versante urbanistico occorre fare delle riflessioni parlando di un suolo che nel tempo è stato devastato.

VISTO l'articolo 42 "Attribuzione dei consigli" del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e succ. mod. ed integ.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi;
- la L.R 17 luglio 2015, n. 18;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Voti favorevoli	n. 9
Astenuti	n. 4 (Maniero – Pascutto – Paschetto - Buttò),

DELIBERA

1) DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 151, co. 7 e 227 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi, il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e relativi allegati, comprendente il conto del bilancio - allegati dal n. 1 al n. 22 - al presente atto quali parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1 ^a gennaio				1.976.111,08
RISCOSSIONI	(+)	264.150,14	1.912.556,40	2.176.706,54
PAGAMENTI	(-)	376.720,26	2.490.100,36	2.866.820,62
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		(=)		1.285.997,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre		(-)		0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE		(=)		1.285.997,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	472.799,17	471.621,77	944.420,94
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima				143.299,23
RESIDUI PASSIVI	(-)	23.806,46	382.574,35	406.380,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI		(-)		42.882,91
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE		(-)		339.861,34
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)		(=)		1.441.292,88

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		253.156,71
Indennità di fine mandato al Sindaco (p. 5.2.i)		3.425,05
Totale parte accantonata (B)		256.581,76
Parte vincolata		
VINCOLI DERIVANTI DA LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI		43.914,40
VINCOLI DERIVANTI DA TRASFERIMENTI		2.935,32
VINCOLI DERIVANTI DALLA CONTRAZIONE DI MUTUI		16.328,89
VINCOLI FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE		448.756,22
ALTRI VINCOLI DA SPECIFICARE DI		0,00
Totale parte vincolata (C)		511.934,83
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		4.245,68
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		668.530,61

se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo

Gli allegati dal n. 1 al n. 22 sono composti da:

- 1) entrate
- 2) riepilogo generale delle entrate
- 3) prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie
- 4) accertamenti assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2019 e seguenti
- 5) spese
- 6) riepilogo generale delle spese per missione
- 7) riepilogo generale delle spese
- 8) impegni assunti nel 2018 e negli esercizi precedenti imputati all'anno 2019 e seguenti
- 9) riepilogo spese per titoli e macroaggregati – impegni
- 10) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti impegni
- 11) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti

- pagamenti c/competenza
- 12) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti pagamenti c/residui
 - 13) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie impegni
 - 14) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie pagamenti c/competenza
 - 15) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese in conto capitale e per incremento di attività finanziarie pagamenti c/residui
 - 16) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per rimborso prestiti impegni
 - 17) prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati – spese per servizi conto terzi e partite di giro impegni
 - 18) composizione del fondo pluriennale vincolato
 - 19) composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità
 - 20) quadro generale riassuntivo
 - 21) verifica equilibri
 - 22) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

2) DI DARE ATTO che:

- all'interno dell'avanzo di amministrazione 2018 restano iscritti i residui attivi per addizionale comunale all'IRPEF e che, così come previsto dal punto 3.7.5 del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, si ritiene di evidenziare tale componente dell'avanzo come segue:

- residui attivi mantenuti per addizionale comunale all'IRPEF dovuta per il 2017 euro 24.301,59 e 2018 euro 118.997,64

- nella PARTE ACCANTONATA del risultato di amministrazione sono stati calcolati il Fondo crediti di dubbia esigibilità ed il Fondo oneri e rischi.

3) DI DARE ATTO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 25 del 08/04/2019, avente ad oggetto “Art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e art. 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00. Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018”, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui al citato articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, con le seguenti risultanze:

a) Residui attivi mantenuti:

Totale generale residui attivi mantenuti provenienti dalla gestione dei residui	472.799,17
Totale generale residui attivi mantenuti provenienti dalla gestione di competenza	471.621,77
Totale generale residui attivi mantenuti	944.420,94

b) Residui passivi mantenuti:

Totale generale residui passivi mantenuti provenienti dalla gestione dei residui	23.806,46
Totale generale residui passivi mantenuti provenienti dalla gestione di competenza	382.574,35
Totale generale residui passivi mantenuti	406.380,81

4) DI DARE ATTO che:

- l'ente rispetta il limite di indebitamento, fissato a livello nazionale, di cui all'art. 204 del D.Lgs. n. 267/00, come da ultimo modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, dall'art. 1, comma 539, della legge 23/12/2014, n. 190;

- dopo la chiusura dell'esercizio non sono stati segnalati debiti fuori bilancio alla data del 31.12.2018, da sottoporre alla procedura di riconoscimento prevista dal D.Lgs. n. 267/00;

- nel corso dell'esercizio 2018 non sono state richieste anticipazioni di tesoreria ai sensi dell'art. 222

del D.Lgs. n. 267/00;

- l'ente non ha in essere operazioni realizzate in strumenti derivati;
- l'ente non ha prestato garanzie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- l'ente non è titolare di diritti reali di godimento;
- l'ente partecipa all'Unione di Comuni denominata UTI RIVIERA BASSA FRIULANA.

5) DI ATTESTARE il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di

- a) conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, tenuto conto della penalità applicata per l'anno 2018
 - b) riduzione dello stock di debito
 - c) contenimento della spesa di personale
- come da allegati da E) a H), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

6) FORMANO parte integrante e sostanziale della presente deliberazione i sotto elencati atti:

- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, co. 6 e all'art. 231, del D.Lgs. n. 267 del 2000 e smi (allegato A);
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2018, dal quale risulta che l'ente non è strutturalmente deficitario (allegato B);
- il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis, del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell'Interno del 23/12/2015 (allegato C);
- la relazione al rendiconto 2017, del revisore dr. Giovanni Cucci, resa ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267 del 2000, del 12.04.2019 ns prot. 1683 dd. 15.04.2019 (allegato D);
- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e capitolo (allegati dal n. 23 al n. 24);
- i prospetti dei dati SIOPE di cui all'art. 77-quater, comma 11 del D.L. 112/2008 (allegati dal n. 25 al n. 28);
- l'elenco delle spese di rappresentanza di cui all'articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13/08/2011, n. 138 (allegato 29);
- il prospetto - di cui art. 41, co. 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 – attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (allegato n. 30);
- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. (allegato n. 31).

^^

Con successiva votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Voti favorevoli	n. 9
Astenuti	n. 4 (Maniero – Pascutto – Paschetto - Buttò),

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedervi in merito.

Parere del Responsabile dell'Area Contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 23 aprile 2019

Il Responsabile dell'Area Contabile
f.to Annalisa Grande

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 23 aprile 2019

Il Responsabile dell'Area Contabile
F.to Annalisa Grande

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Nicola Gambino

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi della L. 69/2009 il 10/05/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 24/05/2019.

Ronchis, lì 10/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/05/2019 al 24/05/2019.

Ronchis, lì 25/05/2019

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data 10/05/2019.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 06/05/2019.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì 10/05/2019

Il Responsabile
Luigia Sbaiz